

Enrico Boldrini

Ufficio Approvvigionamen
ti

Volta Mantovane 28 Febbraio 1930

Eccellente Signor Avvocato Franco
Bonomi Roma

Oggi stesso ho parlato col mio Legale Avvocato
Bolari, il quale mi assicura, che ieri sera ha
scritto a Lei domandandole cosa dovrebbe
presentare riguardo al mio disgraziato affare.
Non sarebbe il caso questo di presentare un
Ricorso al Ministero di Grazia e Giustizia,
accennandole il nostro caso, e vedere se si potesse
se ottenere da questo Ministero il pagamento
del mio capitale, che per negligenza del
mio Avvocato tutto ho perduto!
Lei disti oggi all'Avvocato Bolari e mi rispose
che più di sua Eccellenza l'Avvocato
Bonomi non c'è nessuno più pratico di
Ministeri. Veda Lei signor Franco se può
studiare di poter trovare qualche buona via
di uscire da questa matassa.

Perdoni se nuovamente La disturbo e vado
sempre sperando in Lei che mi possa aiutare
con ossequio mi resta suo

Obbligatissimo

Bolchini Enrico



Ragioneria Generale dello Stato

Blasetti - Roma

Ord. 2203 del 17.12.27-3



A. S. E.

Dir. Franco Bonomi

Corso Umberto I N. 184

Roma

Min. Finanze - Rag. Gen. dello Stato
Prot. N. 22080

Roma 3 febbraio 1930

Il sig. Boldrini Enrico di Volta Mantovana, il 16 marzo 1929 avanzò un'istanza a questo ministero, diretta ad ottenere la restituzione o l'importo di n. 103 forme di formaggio state sequestrate il 3 luglio 1920, nel Comune di S. Pietro in Gru, presso il sig. Antonio Bissia. Eseguiti i necessari accertamenti questo Ministero rispondeva all'istante che, tale pretesa, a prescindere da ogni considerazione di merito, doveva intendersi decaduta ai sensi dell'art. 16 del R.D. 23 febbraio 1924 n. 234, non avendo egli presentata, a tale scopo l'istanza nei termini e con le modalità prescritte dal decreto citato.

Replicava in seguito il Boldrini, affermando che, nel termine stabilito, egli aveva, presentato l'istanza di cui sopra, a mezzo dei suoi legali.

Pur incombando all'interessato la prova nella presentazione della istanza, mediante esibizione del duplo originale di essa, a norma dell'art. 14 del decreto richiamato sono state tuttavia eseguite ulteriori ricerche presso questo Ministero e presso l'Intendenza di Binnza di Milano, alla quale il Boldrini sostiene di aver presentata detta istanza, ma non si è riavuta alcuna traccia della stessa, né della sua presentazione.

Allo stato delle cose, quindi, questo Ministero non può che confermare la sua precedente determinazione, notificata all'interessato con nota del 22 aprile 1929 n. 20771.

Tanto si comunica alla E.V. in esito alla istanza 14 giugno 1929 del Boldrini il quale - nella istanza medesima ha confermato il suo domicilio presso lo studio legale della E.V.

IL MINISTRO

Egregio Baldini,

Roma, 25 gennaio 1930

Finalmente l'altro ieri
la Pagineeria Generale dello Stato ha comunicat^o
cato all'Avvocatura Erariale (che me ne
ha subito informato) l'esito delle sue ricer-
che ~~rel~~ intorno alla domanda di restitui-
zione della merce che (come Ella ben
ricorda) noi abbiamo assertedo esser stata
fatta tempestivamente.

Purtroppo le ricerche, che speravo aver potuto
dato un esito ^{incerto e} dubbio, in modo da
consentirci una vantaggiosa transazione,
hanno fornito ~~all~~ ^{invece} alla Pagineeria
la dimostrazione ~~esatta~~ della inesistenza
della domanda da noi asserteda. Infatti
tutti gli uffici interpellati hanno
potuto dimostrare con l'esame

minuto, attento e centrato dei loro
protocolli, ^{regolarmente tenuti,} che la domanda da me
asserita non è mai giunta.

Lo stato quindi delle cose la
Pugliese non intende decampare
dal suo rifiuto, né l'Avvocatura
Gradiale può consigliarla diversamente.

Soltanto per un'ultima cortesia
l'Avvocatura mi fa presente che
qualora il ~~figlio~~ suo legale, avv.

Amedeo Nadari, potesse dimostrare
a sua volta, di aver fatto

pervenire tempestivamente la domanda
di restituzione, la questione ^{domanda}
Gottelle

ancora essere esaminata.

Ma è possibile tentare altre
vie, oltre quelle già tentate?

Scriva l'egregio collega Nodari, che
ella ha qualche modo di vedere
costi a Votta. Se ~~non~~ l'avv.

Nodari non vede alcun modo

per provare l'invio della domanda

bisognerà purtroppo abbandonare
ogni speranza di recupero.

Mi duole molto per l'entità
della somma che ella perde, ma

~~per~~ il termine ~~di~~ ~~di~~
decadenza è un tassativo che non

lascia alcuna possibilità di ~~recupero~~
Coi migliori saluti. Rimedio.

29.

Contra

Violon

Viola

Violoncello

(part. Harp)

Roma 25 Gennaio 1930

EGREGIO BOLDRINI,

Finalmente l'altro ieri la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato all'Avvocatura Erariale (che me ne ha subito informato) l'esito delle sue ricerche intorno alla domanda di restituzione della merce che (come Ella ben ricorda) noi abbiamo asserito esser stata fatta tempestivamente.

Purtroppo le ricerche, che speravo avessero dato un esito incerto e dubbioso, in modo da consentirci una vantaggiosa transazione, hanno fornito invece alla Ragioneria la dimostrazione della inesistenza della domanda da noi asserita. Infatti tutti gli uffici interpellati hanno potuto dimostrare con l'esame minuto attento accurato dei loro protocolli, regolarmente tenuti, che la domanda da noi asserita non è mai giunta.

Allo stato quindi delle cose la Ragioneria non intende decampare dal suo rifiuto, né l'Avvocatura Erariale può consigliare diversamente. Soltanto per un'ultima cortesia l'Avvocatura ma fa presente che qualora il suo legale, avv. Amedeo Nodari, potesse dimostrare, a sua volta, di aver fatto pervenire tempestivamente la domanda di restituzione, la questione potrebbe ancora essere esaminata.

Ma è possibile tentare altre vie, oltre quelle già tentate!

Senta l'egregio collega Nodari, che Ella ha facile modo di vede-

re costi a Volta. Se l'Avv. Nodari non vede alcun modo per prova-
re l'invio della domanda bisognerà purtroppo abbandonare ogni spe-
ranza di recupero.

Mi duole molto per l'infirmità della somma che Ella perde, ma il ter-
mine di decadenza è così tassativo che non lascia alcuna possibilità
di rimedio.

Coi migliori saluti

Dem. mo

Scritto a Novara

" a Bobbio

il 15 luglio 1929

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Rag. Lettino Ribando di Nedi
Procuratore delle Imposte

Trovati a Rivoli (Torino) - Gaspari
o in un sede delle Pessionieri di Palermo
(Termini - Monreale) o a Palermo
sempre che non fosse possibile
Palermo, ove al Ribando ha i genitori
e ben more alla gestella.

14-6-29. 11

Ispett. Ragioneria Generale dello Stato,

Con nota in Data 22 aprile scorso N. di Prot. 20771 coteata Ragioneria Generale mi avvertiva che la mia domanda doveva intendersi decaduta ai sensi dell'art. 13 del R. D. L. 29 febbraio 1924 N. 254.

Ora mi permetto ~~fare~~ notare che ~~la~~ nella mia istanza io avevo ~~già~~ presentato alcuni documenti diretti a dimostrare che prima del termine 31 agosto 1924 stabilito dal predetto decreto, avevo a mezzo dei miei legali presentate istanze scritte e verbali per riavere il formaggio sequestratomi o il suo prezzo.

Di tale dimostrazione non è cenno nella risposta di coteata Ragioneria, la quale cosa mi

conferma nell'opinione che
non si siano valutate esattamente
* le prove offerte e non
si sia tenuto conto che sono
in grado di offrire altre per
assodare che prima del ~~termino~~
31 agosto 1924
✓ la restituzione è stata chiesta.

Il sottoscritto fa quindi nuova
istanza perché cotesta Pagineeria
voglia eventualmente sentire l'opinione
dei propri organi di consulenza e voglia dopo
~~capitata~~ ~~gratuita~~ ~~prima di~~ ~~risolvere~~
* risolvere con piena equità
il caso proposto.

* Ri confermando il domicilio
eleggendo di
presso lo studio legale di S. G. l'avv.
Giovane Donovin, Corso Umberto I° 184 Roma,
sesso a sottoscrivere:

Ricevuta di raccomandata N.

3673

Conservare la presente per il caso di reclami. Tutte le indicazioni relative alla raccomandata sono trascritte sui registri dell'Ufficio Postale. Il mittente può a tergo della presente prendere nota del destinatario e del suo indirizzo.

Firma dell' Impiegato



COMMERCIO
Formaggio e Burro

BOLDRINI ENRICO

VOLTA MANTOVANA

Volta Mantovana li

18 luglio 1929

Signor Eccellenza avvocato Ivanoe Bonomi

Roma

Oricivuto la sua graditissima lettera della quale inteso che la mia pratica è sempre presso la Ragioneria dello ~~Stato~~ Generale e spero si possa trovare la traccia di pratiche per la restituzione fatte in tempo utile.

La prego Lei signor Ivanoe che tutto può fare presso l'Avvocatura Erariale perché esamini con la maggiore benevolenza il mio caso.

Procuri di fare ogni possibile perché tutto abbia buon esito che sarò ricoroscettissimo.

Con ossequio mi esca suo obbligatissimo
Boldrini Enrico

Studio dell'Avv. Amedeo Nodari
Castiglione delle Stiviere
Telefono 6

Mantova
Via Principe Amedeo 10
Telefono 3-46

29 Maggio 1929 VII°

S. E. Avv. Imanoè Bonomi -

Le trasmetto il ricorso in grazia a favore di Melchiori Giacomo contro il quale era già stato dimesso mandato di cattura che sono riuscito a sospendere.

Alla Procura del RE mi si è detto che, per ottenere la sospensione della esecuzione della sentenza, è necessaria la presentazione diretta del ricorso al Ministero, ciò che La prego di fare; ove però fosse necessario fare pratiche dirette anche presso la Procura del RE di Mantova, me ne avverta e provvederò secondo le di Lei istruzioni.

Intanto io sospendo ogni cosa in attesa di conoscere il di Lei parere.

Coll'occasione mi permetto insistere nuovamente sulla pratica Boldrini Enrico: se il Rag. Generale dello Stato richiedesse una ulteriore istruttoria, potremmo vedere di raccogliere altri documenti a conforto della prova che il termine non era decaduto al momento delle pratiche per il ritiro della somma.

Ad ogni modo, giacchè l'Avv. Erariale si mostra più ragionevole, io penserei di insistere presso di lui e, se Ella lo ritiene opportuno, potrei eventualmente fare nuove istanze.

Anche per questo io attendo di avere da lei le opportune istruzioni alle quali mi conformerò.

Nell'attesa di poterla vedere presto a Volta, Le riaffermo i sensi della mia particolare devozione -

Dev.



Studio dell'Avv. Amedeo Nodari

Castiglione delle Stiviere
Telefono 6

Mantova
Via Principe Amedeo, 10
Telefono 3-46
25. Aprile 1929 VII°

S. E. On. Avv. Ivano Bonomi -

Il Sig. Boldrini Enrico di Volta Mantovana mi fa pervenire copia di una comunicazione della Ragioneria dello Stato che respinge l'istanza per la restituzione dell'importo del famoso formaggio: tale copia Le rimetto così come mi venne trasmessa, con preghiera di vedere se non fosse possibile trovare altra via per raggiungere lo scopo in considerazione che si tratta poi di un forte capitale che viene sottratto agli legittimi proprietari.

La questione della decadenza è puramente formale e ad ogni modo la documentazione presentata potrebbe essere anche completata secondo le richieste che venissero fatte.

Insomma veda Lei cosa è possibile di tentare per non lasciar disperdersi una somma considerevole, specialmente coi tempi che corrono.

Nel contempo Le sarei grato se Ella mi volesse dire se l'istanza di grazia Melchiorri Giacomo dovrà trasmetterla direttamente a Lei, pur facendone pervenire una copia alla procura del RE.

Anzi sarebbe conveniente che Ella mi mandasse una copia libera della sentenza della Corte di Cassazione per poter completare la documentazione del ricorso.

mi è gradita l'occasione per presentarLe le espressioni della mia particolare deferenza -



Fig.

Recina addi 22 Aprile 1921 Anno VII

Ministero delle Finanze

Stazioneria dello Stato

Segreteria - Ufficio 1°

^{Divisione}
Prot. N. 20721 Allegati

Al Sig. Baldini Enrico

Vella Mantovana

Risposta a Nota

Oggetto esito istanza per restituzione presso formaggio sequestrato.

In esito all'istanza inoltrata dalla S. V. in data 16 Marzo u.s., diretta ad ottenere la restituzione o l'importo di N. 103 forme di formaggio, che sarebbero state sequestrate il 3 Luglio 1920 nel Comune di San Pietro in Gru, presso il Signor Antonio Biasia, si comunica che tale pretesa, a prescindere da ogni considerazione di merito, deve intendersi decaduta ai sensi dell'art. 13 del R. D. L. 23/2/1924, N. 234, non avendo la S. V. presentata a tale scopo, a questa Amministrazione, l'istanza nei termini e nelle modalità prescritte



Roma addì 22 aprile 1929 Anno VII

Ministero delle Finanze

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Segreteria Ufficio I°
Divisione

Prot. N. 20771 Allegati

Al SIG. BOLDRINI ENRICO

VOLTA MANTOVANA

Risposta a nota.

OGGETTO Esito istanza per restituzione prezzo formaggio sequestrato

In esito all'istanza inoltrata dalla S.V. in data 16 marzo u.s., diretta ad ottenere la restituzione o l'importo di N° 103 forme di formaggio, che sarebbero state sequestrate il 3 luglio 1920 nel Comune di San Pietro in Grà, presso il Sig. Antonio Biasia, si comunica che tale pretesa, a prescindere da ogni considerazione di merito, deve intendersi decaduta ai sensi dell'art. 13 del R.D.L. 23/2/1924 N° 234, non avendo la S.V. presentata a tale scopo, a questa Amministrazione, l'istanza nei termini e nelle modalità prescritte dagli art. 13, 14 e 16 del citato R. Decreto.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Si prega bollare per ogni bolla un solo esemplare e indicare nella risposta al Sig. Boldrini e la Divisione a cui si risponde

Amico
Gregorio Boldrini,

Ho riparlato tanto
col Segretario Generale dello Stato
quanto col Conservatore Generale
che tratta le pratiche riguardanti
l'amministrazione dei colossini.
Surtutto il primo è irremovibile
e ~~non~~ si accampa dietro
la prescrizione per ritardo
della domanda. Il secondo
invece è più ragionevole,
ma allo stato degli atti non
sa come superare ~~le~~
l'ostacolo della decadenza. Per
altro egli si è appunto di
riesaminare la domanda

per vedere

se se è possibile aggiungere
qualche rimborso.

La Cornaro ha
poco da insistere per

~~destituire il suo alto~~

non lasciare intatta
alcuna via.

Cordialemente saluti.

Volta 26 Aprile 1919

Excelsa Sig. Trause Ponomi

Sono spiacentissimo a non aver saputo che si trovava
giornifera a Volta, che avrei desiderato sentire qualcosa
in proposito al noto affare. Se accludo in questa mia
la lettera mandatemi dal Ragioniere Generale dello
Stato. Ne mandai una copia all'Avvocato Adami:
il quale mi rispose che immediatamente scriverà a
Lei. Sono addolorato sentendo che per trascuratezza
del mio Avvocato sia trascorso il termine per esigere
la somma spettantemi. Spero ancora che a mezzo suo
Sig. Avvocato possa raggiungere il mio scopo, trovando
in Lei la persona influentissima

Con ossequio suo
Obbligatissimo
Polchini Enrico

Studio dell' Avv. Amedeo Nodari

Castiglione delle Stiviere
Telefono 6

Mantova

Via Principe Amedeo, 10
Telefono 3-46

22 Marzo 1929 VII°

S. E. Avv. Ivano Bonomi -

Nel rimettere il ricorso a firma Bol-
drini ed allegati documenti, mi permette raccomandare vivamen-
te a V. E. il buon esito della pratica, che così corredata da
documentazione, mi pare debba trovare favorevole accoglimen-
to.

Farò poi gratissimo se V. E. vorrà compiacersi di dar-
mi cortese ragguglio, anche in ordine al processo Melchiorri
Giacomo per il quale attendo di conoscere il giudizio pronun-
ciato dalla Corte Ecc.

Ringrazio anzi delle cortesissime informazioni già riferi-
tami ed intanto coi sensi di particolare osservanza mi rasse-
gno -

Amedeo Nodari

Aspirante il
26 marzo 1929
Aspirante Marco Melchiorri

Eccellenta Signor Avvocato Eranoe Bonomi

Polta 19 Maggio 1929

Rispondo a sua graditissima lettera in data
14 Maggio 1929. La prego vivamente di volere
insistere verso l'Avvocato Errariele perché
possa riesaminare la domanda, per vedere appun-
to se si potrà essere qualche rimedio.

Oh parlavo coll'Avvocato Boldan che mi disse
che le avrebbe scritto in proposito. Ha commesso
a lei Eccellenza questo disgraziato affare
che fu trascurato per colpa del mio Avvocato,
che le sarò riconoscentissimo.

In attesa di qualche buona
speranza mi resta suo Obbligatissimo

Polchini Curato

spedito il 12 aprile 1924
Barzani

ALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ufficio Stralcio Approvvigionamenti,

Il sottoscritto Boldrini Enrico, elettivamente domiciliato presso lo Studio legale di S.E. l'Avv. Ivano Bonomi, corso Umberto I n.184, espone quanto segue:

Il giorno 5 luglio 1920, nel Comune di S. Pietro in Gu, venivano dalla Autorità competente sequestrato 106 forme di formaggio presso il Sig. Antonio Biasia, che dichiarava di averle avute dal sottoscritto Enrico Boldrini. Detto formaggio venne sottoposto a perizia, e 103 forme venivano ritenute di produzione anteriore al 24 aprile 1920 e quindi confiscate.

Le 103 forme, che secondo il verbale 1° luglio del Tenente Colonnello operante urbinati ammontavano a Kg. 2661, vennero inviate al Consorzio granario di Vicenza, facendogli obbligo di versare l'importo al Consorzio latticini di Milano.

Svoltasi l'azione penale nei confronti di Boldrini Enrico, di Biasia Antonio e ai quattro altri, e cioè Biasia Giuseppe, Boldrini Mario, Martelli Pietro e Ferretti Enea, il Pretore di Volta Mantovana con sentenza del 16 aprile 1923, dichiarava estinta l'azione penale per effetto di amnistia.

Fu in seguito a ciò che il Boldrini e gli altri assoluti fecero, a mezzo di una lettera del loro avvocato Nodari, istanza per restituzione delle cose confiscate al Consorzio Latticini di Milano. Ma l'istanza, spedita il 12 aprile 1924 e di cui si allega copia, non ottenne risposta.

Perdurando il silenzio dell'ufficio che aveva operato il sequestro ed al quale doveva essere stato versato l'importo della merce sequestrata, il sottoscritto Boldrini e i suoi compagni col tramite dell'avv. Finzi di Mantova diedero incarico all'avv. Ferdinando Luigi

Piovella di Milano di fare nuove e verbali istanze agli uffici competenti di Milano. Ma per quante reiterate istanze verbali si facessero, nell'estate del 1924, non si poté ottenere alcun risultato.

Allora si chiese al Pretore di Castiglione delle Stiviere di pronunciare esso l'obbligo della restituzione, ciò che il Pretore predetto fece con sua pronuncia del 30 settembre 1925

Ora in base al provvedimento del Pretore di Castiglione delle Stiviere che il sottoscritto, anche a nome degli altri annistiati, si rivolge a codesto Ufficio per ottenere la restituzione della merce o del suo prezzo. A tale fine il ricorrente fa notare che prima del 31 agosto 1924 (termine stabilito dal decreto 23 febbraio 1924 per le domande di restituzione) erano già state fatte:

- 1) domanda scritta delle avv. Nodari a nome di tutti i ricorrenti in data 12 aprile 1924, e diretta all'Ente che aveva operato il sequestro e ne deteneva il prezzo
- 2) reiterate domande verbali, nell'estate del 1924, a mezzo dell'avv. Luigi Ferdinando Piovella e dirette agli Uffici competenti di Milano.

Per questo il sottoscritto ha fiducia che sarà accolta la sua domanda e che codesto ufficio ordinerà che siano restituite ai Sigg. Boldrini Enrico, Boldrini Mario, Biasia Antonio, Biasia Giuseppe, Mattelli Pietro e Ferretti Enea le 103 forme di formaggio (o il loro prezzo) sequestrate dal Consorzio latticini di Milano e passate quindi in custodia al Consorzio Granario di Vicenza salvo a ripartizione fra i ricorrenti secondo le rispettive regioni.

Volta Mantovana 16 marzo 1929 VII

F.to Boldrini Enrico

- Allegati 1) Copia di ricorso 20 aprile 1924 a firma Avv. Nodari al Consorzio Latticini
- 2) Copia di lettera avv. Finzi a avv. Piovella per pratiche Consorzio Latticini
 - 3) Lettera dell'avv. Piovella di Milano all'avv. Finzi in ordine alle pratiche eseguite

Alla Ragioneria Generale dello Stato

Ufficio Stralcio Approvvigionamenti.

Spedito il 14/20

Il sottoscritto Boldrini Enrico, elettivamente domiciliato presso lo studio legale di S.E. l'avv. Ivano Bonomi, Corso Umberto I N. 104, espone quanto segue:

Il giorno 3 luglio 1920, nel Comune di S. Pietro in Gu, venivano dalla autorità competente sequestrate 106 forme di formaggio presso il sig. Antonio Biasia, che dichiarava d'averle avute dal sottoscritto Enrico Boldrini. Detto formaggio venne sottoposto a perizia, e 103 forme vennero ritenute di produzione anteriore al 24 aprile 1920 e quindi confiscate.

Le dette 103 forme, che secondo il verbale 12 luglio del Tenente Colonnello operante Urbinati ammontavano a Kg. 2661, vennero inviate al Consorzio Granario di Vicenza, facendogli obbligo di versare l'importo al Consorzio Latticini di Milano.

Svollasi l'azione penale nei confronti di Boldrini Enrico, di Biasia Antonio e di tre altri, e cioè Biasia Giuseppe, Martelli Pietro e Ferretti Enea, il Pretore di Volta Mantovana, con Sentenza del 16 aprile 1923, dichiarava estinta l'azione penale per effetto di amnistia.

Fu in seguito a ciò, che il Boldrini e gli altri assoluti fecero, a mezzo del loro avvocato Amedeo Noari, istanza ^{per restituzione della merce confiscata} al Consorzio Latticini di Milano, ^{Ma della istanza, spedita il} il 12 aprile 1924, e di cui si allega copia, non ottenne risposte.

Perdurando il silenzio dell'Ufficio che aveva operato il sequestro e al quale doveva essere stato versato l'importo della merce sequestrata, il sottoscritto Boldrini e i suoi compagni diedero incarico all'avv.

di Milano di fare nuove e verbali istanze agli uffici competenti di Milano. Ma per quante reiterate istanze verbali si facessero, nell'estate del 1924, non si poté ottenere alcuno risultato.

Allora si chiese al Pretore di Castiglione delle Stiviere di pronunziare esso l'obbligo della restituzione, ciò che il Pretore predetto fece con sua pronunzia del *30 settembre 1925*

Ora è in base al provvedimento del Pretore di Castiglione delle Stiviere che il sottoscritto, anche a nome degli altri amnistiati, si rivolge a questo Ufficio per ottenere la restituzione della merce o del suo prezzo,

A tale fine il ricorrente fa notare che prima del 31 agosto 1924 (termine stabilito dal decreto 23 febbraio 1924 per le domande di restituzione) erano già state fatte:

1) domanda scritta dell'avv. Nodari a nome di tutti i ricorrenti, in data 12 aprile 1924, e diretta all'Ente che aveva operato il sequestro e ne deteneva il prezzo;

2) reiterate domande verbali, nell'estate del 1924, a mezzo dell'avv. e dirette agli uffici competenti di Milano.

Per queste il sottoscritto ha fiducia che sarà accolta la sua domanda e che coteste Ufficio ordinerà che siano restituite ai signori Beldrini Enrico, Beldrini Mario, Biassa Antonio, Biassa Giuseppe, Martelli Pietro e Ferretti Enea le 103 forme di formaggio (e il loro prezzo) sequestrate dal Consorzio Latticini di Milano e passate quindi in custodia al Consorzio Granario di Vicenza, salva ripartizione fra i ricorrenti secondo le rispettive ragioni.

Allegati:

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III°
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Pretore del mandamento di Volta Mantovana ha
pronunciato la seguente -

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

1° = Biasia Antonio di Giuseppe 2° = Biasia Giuseppe
pe fu Andrea entrambi da S. Pietro in Gù -

3° = Martelli Pietro fu Innocente da Curtatone

4° Ferretti Emma di Achille da Volta Mantovana -

5° = Boldrini Mario di Enrico da Volta Mantovana -

IMPUTATI

del reato di che all'art. 5 e 33 del D.L.T. 6/5
1917 N° 740 art° 4 del D.L.T. 18/4 1918 N° 497 ed art°
1,4,9 del D. legge 8/4 1920 N° 453 3 Luglio 1920
in S. Pietro in Gù -

Ritenuto che il reato ascritto al giudicabile è com-
preso fra quello di cui all'art. 4 del R° Decreto
d'Amnistia 22 -12-1922 N° 1641 e debbasi perciò dichie-
rare estinta l'azione penale;

Visto ed applicato il; disposto degli art. 86 Co-
dice penale e 589 Codice proc. penale

Il Pretore Dichiara

non farsi luogo a procedimento in confronto degli
imputati sopra trascritti per l'estinzione dell'azio-
ne penale per effetto del suddetto Decreto di anni-
stia.

Volta Mantovana li 16-4-1923

Il Pretore f° Caravaggi -

CONSORZIO LATTICINI. = MILANO =

Allmo Sig. Procuratore del Re = MANTOVA =

Lo scrivente essendo venuto a conoscenza che San. Pietro in Gà in casa del nominato Biasia Giuseppe si deteneva del formaggio sottratto alla requisizione, il 3 Luglio corr. si recò colà e rinvenne in un locale a piano terreno, che si era cercato di sottrarre alla visita, 106 forme di formaggio sbrinz di consistente fabbricazione anteriore al 24 Aprile 1920, Di esse si dichiarò proprietario il Sig. Biasia Antonio di Giuseppe ma non volle dichiarare subito da chi lo aveva ricevuto. Presentatosi a Milano il giorno 8 Luglio ridotto, fece conoscere che il formaggio sequestrato gli era stato dato da certo Bolgrini Enrico di Volta Mantovana e chiedeva se fosse sottoposto a perizia.

Il giorno 11 che espone, in compagnia di due ispettori periti del Consorzio Latticini, tornava a S. Pietro in Gà per l'esame del formaggio sequestrato. Esso fu riconosciuto meno tre forme, di produzione anteriore al 24 Aprile come da verbale di perizia allegato e quindi venne senz'altro dichiarato in confisca. In quell'incontro il Biasia Antonio affermò che il formaggio medesimo gli era stato non venduto, ma dato in consegna dal Bolgrini Enrico di Volta Mantovana.

Recatosi che scrive in Volta, in assenza del Boldrini
la di lui moglie asserì che il formaggio espropriato
al Biasia era stato non dato in consegna, ma regolar-
mente venduto, con l'intervento del mediatore Martel-
li Pietro di Mantova del fratello Ferretti Enea e
del figliastro Boldrini Mario, i quali lo avevano acqui-
stato e rivenduto all'insaputa del marito. Evidente-
mente tutto era combinato per avviare le ricerche di
responsabilità mentre non vi è dubbio che responsabile
della vendita del formaggio è il Sig. Boldrini Enri-
do, noto commerciante del genere e nei magazzini nei
quali vennero rinvenuti altri formaggi non tutti denun-
ciati e per, i quali sono in corso gli accertamenti.

Ritiene quindi l'esponente che responsabile delle
infrazioni alle discipline sul commercio dei lattic-
cini siano il Boldrini Enrico quale venditore del for-
maggio ed il Biasia Antonio quale compratore e deten-
tore e gli altri nominati nel P.V. in data 13 Luglio
se la lor complicità verrà riconosciuta.

Milano 15 Luglio 1920

Il Tenente Colonnello operante P° ?

CONSORZIO LATTICINI = MILANO =

UFFICIO REGIA GUARDIA ORDINANZA

PROCESSO VERBALE

L'anno 1920 addì 3 Luglio nel Comune di S. Pietro
in Gù frazione di Arsedola.

Il Tenente Colonnello della R-Guardia di Finanza
addeito al Consorzio suddetto Urbinati Cav. Camillo
assistito dal Brigadiere Benzi Remo e della Guardia
Bastoni Vincenzo ha proceduto alla verifica dei lo-
cali tutti di proprietà del Sig. Biasia Giuseppe ed
in uno di essi a pianterreno ha rinvenuto N°106 for-
me di formaggio sbriz' di produzione anteriore al
24-4-1920, delle quali si è dichiarato proprietario
il Sig. Biasia Antonio di Giuseppe e di Lunardi Lucie
di anni 23 nato e domiciliato a S. Pietro in Gù (Padova)

Proceduto al peso di esse forme hanno dato una media
di 27 chili per cui in totale esse formaggio ammonta
a Kg. 2862. Invitato il Sig. Antonio, Biasia predetto
a dichiarare le provenienze del formaggio stesso e-
gli afferma di non essere in grado, per il momento di
farla conoscere, ma si riserva di fornire la chiesta
notizia. Il verbalizzante dichiara al predetto Sig.
Biasia che il formaggio per essere di produzione an-
teriore al 24 Aprile 1920 e quindi ostante alle
requisizioni, è da ritenersi confiscato a termine del-
l'art° 9 del Dec° Legge 18 Aprile 1920 n°459, per cui
viene posto sotto suggello applicando alla porta del
mezzano un piombo portante la leggenda: Ministero

2802
17
626
862
28286
37286
22896
37286
10000
Cofan
27286 n
ritenuta nel luogo
ritenuta nel luogo

Belle Finanze-Imposte di produzione e assicurato con
filo di ferro.

Il Sig. Biasia Antonio si dichiara responsabile del-
l' del suggello stesso e della inviolabilità
del formaggio sotto sequestro e si dichiara inteso
delle conseguenze penali cui andrebbe incontro in caso
manomissione e di asportazione del formaggio congiscat-
to. Gli si fa invito di presentarsi giovedì otto corr.
presso il Consorzio Latticini di Milano per definire
il contesto. Fatto, letto e confermato viene sottoscrit-
to dagli intervenuti.

I verbalizzanti -F° Urbano -Il Controventore F° Biasia-
F° Benzi-D° Bastoni -

Oggi 11 Luglio 1920 in S. Pietro in Gù il Tenente
Colonnello delle R. Guardie di Finanza si apre il pre-
sente processo verbale per far constare, che in segui-
ta alla perizia praticata dai Sigg. Ispettori del Consor-
zio Latticini di Milano, e che al presente si allega,
tre forme sono state riconosciute di fabbri-
cazione anteriore al 24 Aprile 1920 e quindi sottrat-
te alla requisizione. Ciò stante il formaggio nella
quantità di 103 forme che il Sig. Biasia ha dichiara-
to di aver avuto in consegna del SIG. Boldrini Enrico
di Volta Mantovana viene dichiarato in confisca e ter-

mine del D.L. 18 Aprile 1920 N° 459 e perciò contras-
segnato con suggello e fuoco del Consorzio predetto
portando una stella a sei punte, e si rilascia in cu-
stodia al Sig. Biasia con obbligo di risponderne fi-
no al ritiro.

Il contrav. F° Biasia-Il verbalizzante f° Urbinati-

Addì 12 Luglio si il presente processo ver-
bale per far constare che il formaggio confiscato van-
ne consegnato al Consorzio di Vicenza nella
quantità di Kg. 2661 (duemilaseicentosesantuno) ed al
prezzo di L. 8.20 al Kg. Il Consorzio stesso verserà
l'importo totale al Consorzio Latticini di Milano,
alla quale il presente processo verbale verrà rimessa
so per il procedimento di legge, essendo connesso con
la denuncia elevata a carico del venditore del for-
maggio in questione Boldrini Enrico di Volta Mantova-
na.

Il Tenente Colonnello operante f° Urbinati -

Addì 11 Luglio 1920 in S. Pietro in Gà in dipen-
denza del verbale di contravvenzione compilato il 3
Luglio c.a. in confronto di Biasia Antonio di Giusep-
pe oggi 11 Luglio 1920 noi sottoscritti Ispettori del
Consorzio Latticini delegati per la perizia del for-

maggio sequestrato al suddetto Biasia, abbiamo proceduto alla verifica del formaggio stesso, che il Biasia ha dichiarato di aver avuto in consegna da Boldrini Enrico di Volta Mantovana e dell'accurato esame di tutte le 106 forme abbiamo potuto stabilire che 103 (centotré) di esse sono di fabbricazione anteriore al 24 Aprile mentre le altre tre che si ritengono di poco posteriore.

F° Oscar Groppi - F° Viteli Benito -
Il Tenente Colonnello, F° Urbianti -

CONSORZIO LATTICINI

M I L A N O =

L'anno 1920 addì 13 Luglio in Volta Mantovana il Tenente Colonnello della R. Guardia di Finanza Urbianti Camillo addetto al Consorzio predetto compila il presente verbale.

In seguito al sequestro del formaggio sbrinz eseguito il 3 Luglio in S. Pietro in Gù, nell'abitazione del Sig. Biasia Giuseppe e di cui d'ergimento, il processo verbale redatto nelle suddette date e riaperto il giorno 11 successivo, il Sig. Biasia Antonio, che erasi dichiarato proprietario del formaggio stesso il giorno 11 ridetto dichiarava al pre nominato Ufficiale superiore di aver ricevuto il formaggio in pa-

rola in consegna del Sig. Boldrini Enrico di Volta Mantovana.

Recatosi il Tenente Colonnello Urbinati in compagnia del Mor. della R. Guardia di Finanza Dosati Ettore in Volta Mantovana e presentatosi in casa del prenommato Boldrini Enrico, in di Lui assenza la di Lui moglie Ferretti Elena dichiarava che il formaggio sequestrato al Bissia era stato a Lui venduto, da un di Lei fratello Ferretti Enea e dal figliastro Boldrini Mario all'insaluta del marito e col mezzo del mediatore Bertelli Paolo, non altrimenti generalizzato denominato agli Angeli in Mantova.

Non potendo il Tenente Colonnello Urbinati stabilire che già il vero responsabile della vendita del formaggio sbrinz sottratto alla requisizione perchè riconosciuto in seguito a perizia, di produzione anteriore al 24 Aprile 1920, ne lasciava il compito all'autorità Giudiziaria, alla quale denunciava, per effetto dei decreti luogotenenziali 6 Maggio 1917 N° 740 e 18 Aprile 1918 N° 597 del della sotto segreteria di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari 15 Agosto 1919 e del decreto legge 18 Aprile 1920 N° 459, i nominati :

1° Boldrini Enrico fu Giovanni e fu Crescenti Rosa di anni 50 nato e domiciliato a Volta Mantovana, ne-

goziante in formaggio; Boldrini Mario di Enrico e di
fu Prezzini Clotilde d'anni 23 nato e domiciliato
e domiciliato a Volta Mantovana.

Ferretti Enea di Achille e Basoli Matilde di anni
29 nato e domiciliato a Volta Mantovana.

Martelli Pietro non altrimenti generalizzato dimo-
rente in contrada Angeli in Mantova mediatore.

Interrogato la Signora Ferratti Elena esse dichie-
ra di nonxxxxxx sapere da chi ebbero, e loro volte,
il fratello ed il figliastro a prelevare il formaggio
sequestrato.

Il verbalizzante f° Urbinati -

Pauze
Jalun An
Buntan
Mum

Avanti la R. Procura di Castigione St.

All. no. 1
All. Sig. Giudice

Io sottoscritto avv. due
dei Padani e Ciro Furi: a nome
e nell'interesse dei Sigg. Biasio
Antonio, Biasio Giuseppe, Bol
drini Evario, Martelli Pietro,
Ferretti Eusebio e Boldrini Mario
esponiamo alla R. P. All. no.

Con sentenza 15 aprile 1913
la R. P. All. no. dichiarava non
farsi luogo a procedimento e
carico dei predetti imputati col
peccato del reato di cui all'art. 5 e
33 D. L. 6 Maggio 1912 n. 240, art.
4 D. L. 18 aprile 1918 n. 157 e art.
1. 4 e 9 del D. L. 8 aprile 1920 n. 457
per estinzione dell'azione penale
per effetto di amnistia, poiché
vennero sequestrate 103 orme di
formaggio dal Consorzio Laticini
di Milano e da quest'ultimo
in consegna al Consorzio Granario
di Milano, la sentenza che applica

l'annullato e dichiarato non farsi
luogo a procedimento penale
perchè come conseguenza lo rican-
segua delle cose in sequestro
o del loro prezzo agli imputati ed
determinazione dei diritti di
ciascuno di essi. Pertanto i sot-
toscritti fanno istanza alla S.
V. acciò si compieva ordinare
la restituzione delle 103 for-
me di formaggio sequestrate,
autorizzando gli interessati a
prelevare lo stesso ed il suo
importo di chi di ragione.

Con profondo ossequio

15 giugno 1925

f.° avv. Amedeo Sodani

f.° avv. Ciro Finzi

In nome di Suo Maestà l'impe-
rator Emanuele III per grazia di
Dio e per volontà della Sacra

Re d'Italia

Il Pretore del Mandamento di
Castiglione Tivoli

Letta la istanza che precede
V. lo sentenza 15-4-1923 del Pretore
di Valdo Maurerano che assolve
per sopravvenuta amnistia gli
istanti dalla imputazione di
contrabbando agli art. 5 e
33 S. L. 5-5-1912 n. 240
art. 4 del S. 18-4-1918 n. 495
art. 1-4-9 del S. L. 8-4-1920
n. 459 elevata in S. Supremo
il 3-7-1920

Reiterando che l'assoluzione im-
porta la restituzione delle cose
sotto sequestro

Letta ed applicato l'art. 612 C. P.

Ordino

che siano restituite ai ricorrenti
Briasso Antonio, Briasso Giuseppe
Baldrin Enrico, Martelli Pietro
Ferretti Enea e Baldrin Mario
le 103 forme di formaggio se-
questrate dal Consorzio Lattici-
ni di Milano con processo verbale
3 luglio 1920 e passate quindi
in custodia al Consorzio Granario

di Vicenza, salvo ripartizione
fra i ricorrenti secondo le rispettive
ragioni.

Castellina Ginevrina 30-1-1925

Il Prefetto

f.° Caminotto

Il Comandante

f.° Fagnola

Dec

1492/11
200 del 1925

16
17506
17506

Il Prefetto
Il Comandante

Roma 21 Gennaio 1929

Mgregio Boldrini,

Mi sono occupato della detta questione interpellando tanto la Ragioneria Generale dello Stato da cui dipende l'Ufficio Stralcio Approvvigionamenti quanto l'Avvocato Erariale che assiste l'ufficio per la parte legale.

Alla restituzione della merce e del suo prezzo osta l'art. 16 del decreto 23 febbraio 1924 n. 234 che suona così: "Gli sventi di diritto a restituzione di prezzo di merce sequestrata a seguito di asschlussione o di intervenuta amnistia, relativa alla gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari, decadono da tale diritto ove, entro il 31 agosto 1924, non richiedano la somma dovuta producendo copia del provvedimento giudiziale che ne ordini la restituzione"

Dato ciò occorrerebbe dimostrare con qualche istanza o con qualche altro mezzo di prova che la restituzione è stata chiesta prima del termine 31 agosto 1924.

1947

Se vi è possibilità di superare in qualche modo l'eccezione di decadenza, indicherò come predisporre l'istanza e a quale ufficio inviarla. Ho già preparato qui l'ambiente per un esame benevolo.

In attesa d'informazioni, e coi migliori saluti

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

Si signori
art. N. 10
Sig. Bolchini

Roma 26 Dicembre 1928

Egregio Avvocato,

Ho ricevuta la sua lettera e l'incarto Boldrini. Vedrò di intendermi con l'Avvocatura Erariale e l'Ufficio Stralcio Approvvigionamenti per giungere a qualche conclusione. Ma in questi giorni di feste mi è difficile trovare i funzionari.

Le scriverò appena avrò notizie sicure, e terrò molto conto di quanto Ella mi scrive nella sua lettera.

Con i migliori saluti e i più cordiali auguri, mi creda

Studio dell'Avv. Amedeo Nodari

Castiglione delle Stiviere
Telefono 6

Mantova
Via Principe Amedeo, 10
Telefono 3-46

15. L. 1928 VII°

Egr. Sig. On. Avv. Ivano Bonomi-


Le vorrei scusarmi se rispondo in ritardo alla di Lei gradita relativa al procedimento penale Boldrini.

Le trasmetto copia del processo nonché della sentenza che dichiara estinta l'azione penale a seguito di amnistia e per di più copia del ricorso e decreto pretorile 30 Settembre 1925 col quale si ordina la restituzione delle cento e tre forme del formaggio sequestrate dal Consorzio latticini di Milano e passate di poi al Consorzio Granario di Vicenza.

Si tratta di un capitale rilevante perchè si aggira intorno alle L. 50.000: bisognerebbe cercare l'Ufficio che ha assorbito le funzioni di questi organi speciali e vedere di poter ottenere la restituzione della somma, tenuto presente che le forme di formaggio vennero vendute ed il ricavato fu depositato presso il Consorzio.

So che nessuno meglio di Lei può essere competente in questa materia e perciò sono felicissimo che Lei voglia occuparsene: gradirei soltanto avere qualche informazione al riguardo perchè in questo affare tanto io quanto l'Avv. Ciro Pinzi siamo tuttora in considerevole esborso di spese per la assistenza nel procedimento penale svoltosi a suo tempo e che presentava contingenti gravissime conseguenze.

Le è intanto gradito di rassegnarmi coi sensi della mia più profonda osservanza-



Studio dell'Avv. Amedeo Nodari

Castiglione delle Stiviere
Telefono 6

Mantova
Via Principe Amedeo, 10
Telefono 3-46

31. I. 1929 VII°

S. E. Ivanoe Bonomi -

Ho consultato il processo penale a carico Boldrini ed altri e dagli atti risulta che il processo, dopo due rinvii per ragioni professionali, venne chiuso con una sentenza del 16 Aprile 1923 che dichiarava estinta l'azione penale per amnistia.

Ora il Pretore nella sentenza penale non ha provveduto per la restituzione della merce, come avrebbe dovuto fare in seguito alla estinzione dell'azione penale: fu così necessario provocare un altro provvedimento che decidesse su questo punto e tale provvedimento è precisamente quello del 30 Settembre 1925.

Se quindi il Pretore ha deliberato nel 1925 (dopo cioè la decadenza del termine portato dal decreto 23 Febbraio 1924), mi pare sostenibile che la decadenza non può ritenersi nel caso particolare anche per il fatto che non vi era una pronuncia anteriore per quanto riguardava la restituzione della merce.

Del resto posso assicurarLe che tanto io quanto il Collega Giro Finzi abbiamo fatto molteplici pratiche per sapere da quale ufficio dipendesse la cessata commissione di ricognizione ed il Consorzio latticini di Milano: all'uopo abbiamo anche incaricato un Avvocato di Milano che non è riuscito a venirne a capo.

Mi pare quindi che, polverizzata la cosa nella sua vera realtà, non possa sussistere motivo per negare la disponibilità della merce a quegli che ne fu privato in virtù di sequestro giudiziale, per il solo fatto che questi non ha potuto orientarsi nella complessità delle disposizioni in questa materia delicata e non è riuscito abbattere alla porta buona.

D'altra parte negli atti di causa risulta che queste forme di formaggio vennero dal Boldrini Enrico vendute a certo Biasia ed in questa affermazione di proprietà può comprendersi anche la tacita richiesta di restituzione e venire per questa strada a giustificare un provvedimento sia pure eccezionale ma che le particolari circostanze valgano a giustificare.

Ritengo che sia, più che altro, questione di buona disposizione da parte degli organi competenti: ed io nutro fiducia che, mercè il di Lei autorevolissimo intervento, sia possibile raggiun-

./.

gere l'intento che è di rilevante contenuto economico perchè il prezzo ricavato dalla vendita del formaggio si aggira intorno alle L. 45.000.

Naturalmente io sono a di Lei disposizione per qualunque altra occorrenza ed anche per mandarne la copia di tutti gli atti processuali.

Le sarò grato di un cenno di riscontro ed intanto coi sensi di inalterata devozione mi rasse-
gno -

